

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 288 del 10 marzo 2020

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano con potenza elettrica pari a 1.000 kW e potenza termica immessa pari a 2.419 kW, presso lo stabilimento produttivo della ditta proponente sito nel Comune di Susegana (TV), Via Bombardieri n. 14. Ditta proponente: Fornaci Calce Grigolin S.p.A. D. Lgs. 152/2006 - L.r. 11/2001.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza la costruzione ed esercizio di un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di gas metano.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A. con sede legale e stabilimento produttivo nel Comune di Susegana (TV), Via Bombardieri n. 14, ha presentato istanza di autorizzazione e documentazione di progetto, assunte al protocollo regionale con nn. 361826, 361850, 361869 del 14/08/2019, per la costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano.

La ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A. opera nel settore dei materiali e delle tecnologie per l'edilizia. In particolare l'attività produttiva principale è la produzione di calce. Il codice NACE relativo all'attività aziendale è 23.52 - Produzione di calce e gesso.

Lo stabilimento è ubicato in località Ponte della Priula a sud del comune di Susegana a confine con il comune di Nervesa della Battaglia. L'insediamento industriale è collocato tra l'argine maestro e un argine avanzato sulla sinistra idrografica del fiume Piave.

L'impianto di cogenerazione in progetto sarà ubicato all'interno del perimetro dello stabilimento produttivo in un piazzale scoperto identificato catastalmente al Fg. 7 mapp. 87 in proprietà della ditta richiedente e in prossimità di un altro cogeneratore già esistente.

La centrale di cogenerazione sarà costituita da un motore endotermico a ciclo Otto (marca WAUKESHA modello APG 1000) alimentato a gas metano direttamente accoppiato ad un alternatore sincrono trifase di potenza elettrica nominale pari a 1.250 kVA.

La potenza elettrica erogata è pari a 1.000 kW riferita a una potenza termica immessa di 2.419 kW, corrispondente ad una portata in metano di 252 Sm³/h.

L'energia elettrica generata a una tensione di 400V/3F/50Hz, dopo essere stata elevata a 20 kV tramite il trasformatore MT/BT, viene immessa nella rete MT di distribuzione interna dello stabilimento mediante il relativo quadro elettrico generale. L'energia elettrica autoprodotta viene utilizzata nei processi produttivi dello stabilimento e le eventuali eccedenze cedute in rete MT del Distributore locale.

La potenza termica complessivamente recuperata è pari a 902 kW di cui: 450 kW disponibili dal raffreddamento delle camicie del motore e dal sistema ad alta temperatura dell'intercooler (circuiti HT) e 452 kW derivanti dal recupero termico sui fumi di scarico. Il calore così recuperato verrà utilizzato per la produzione di acqua calda a 85° C impiegata per l'essiccazione della segatura che servirà ad alimentare il forno di cottura della calce.

L'impianto è dotato di batterie di radiatori per la dissipazione dell'energia termica non recuperabile perché a bassa temperatura, pari a 221 kW, proveniente dal secondo stadio intercooler (circuiti LT) e dal raffreddamento dell'olio motore e per l'eventuale dissipazione in caso di non utilizzo dell'energia termica proveniente dal raffreddamento delle camicie e dal circuito HT.

La centrale di cogenerazione è alloggiata in un container removibile ed insonorizzato avente dimensioni pari a circa 11,5 m x 3 m e altezza di 3 m. In copertura sono alloggiati lo scambiatore a fascio tubiero fumi/acqua, la marmitta catalitica, il silenziatore, il camino ed il serbatoio di rabbocco per il circuito primario. Di fronte alla cabina, lato alternatore, è realizzato un soppalco sopra il quale sono posti i dissipatori di calore dei circuiti a bassa e alta temperatura del motore.

Viene previsto un utilizzo dell'impianto pari a 8.000 h/anno. Il motore lavorerà in un regime di potenza tra 100% e 75%, ad inseguimento del carico elettrico, con un valore medio di processo del 90% (900 kW). Il minimo tecnico dell'impianto si attesterà a 750 kW.

I gas combusti, previo passaggio nel silenziatore in acciaio al carbonio, nel catalizzatore ossidante e nel recuperatore fumi - acqua calda, saranno emessi in atmosfera tramite un camino, contrassegnato con la sigla GE2 avente altezza di 10 metri circa da terra e diametro di 400 mm (sezione di uscita pari a 0,126 m²).

I fumi con la cessione di energia termica al sistema di recupero, passano da una temperatura di circa 399 °C a circa 150 °C.

Per il contenimento delle emissioni di monossido di carbonio e degli idrocarburi incombusti rilasciati dal motore è prevista l'installazione di un catalizzatore ossidante.

La portata dei fumi anidri sarà pari a 8.494 Nm³/h riferiti ad un tenore di O₂ del 15%.

L'art. 42, comma 2 bis della l.r. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW.

Per il rilascio dell'autorizzazione richiesta è previsto, dall'art. 269 del D. Lgs 152/2006, che l'autorità competente indica una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/90.

In accordo con quanto sopra detto e in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, con nota protocollo regionale n. 455505 del 23/10/2019 indirizzata a Comune di Susegana, Provincia di Treviso e Dipartimento ARPAV di Treviso, è stata indetta una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 come modificato dall'art. 1 del D.Lgs 127/2016 per la sopra indicata richiesta di autorizzazione, prescrivendo alle amministrazioni coinvolte nel procedimento sia il termine per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, sia il termine entro il quale rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Con nota prot. n. 477415 del 06/11/2019, è stato chiesto da parte della Regione Veneto - U.O. Tutela dell'atmosfera - alla società Fornaci Calce Grigolin S.p.A. di presentare alcune integrazioni e modifiche.

La Ditta, con nota assunta al protocollo regionale n. 525187 del 05/12/2019 ha trasmesso le integrazioni richieste.

Il Comune di Susegana, con nota acquisita a protocollo regionale n. 534899 dell' 11/12/2019, ha trasmesso il proprio parere prot. n. 25344 del 05/12/2019. Il Comune esprime parere favorevole all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di cogenerazione di cui trattasi, fatta salva l'acquisizione del parere favorevole da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso relativo alla SCIA edilizia (deposito istanza ai VV.FF. del 07/11/2019).

Con successiva nota del 21/02/2020, acquisita a protocollo regionale con n. 89144 del 25/02/2020, il Comune di Susegana ha confermato il proprio parere favorevole, informando che il parere di conformità del progetto, espresso dal Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso risulta depositato agli atti.

La Conferenza di Servizi ha preso altresì atto che la mancata comunicazione delle proprie determinazioni da parte del Dipartimento provinciale ARPAV di Treviso e Provincia di Treviso, per gli effetti del comma 4 del citato art. 14 bis della L. 241/1990, equivale ad assenso.

Sulla scorta degli elaborati progettuali indicati nell'**Allegato A** al presente provvedimento, viste le conclusioni dell'Istruttoria Tecnica n. 16/2019 del 17/12/2019 con la quale è stata verificata l'effettiva non necessità della Valutazione di incidenza ambientale per l'intervento e vista l'istruttoria espletata dagli uffici regionali completa delle prescrizioni proposte dagli uffici stessi riportate nell'**Allegato B** al presente provvedimento, la struttura procedente - U.O. Tutela dell'Atmosfera ha ritenuto conclusa positivamente la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1400 del 29.08.2017;

VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale 31.12.2012 n. 54;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, la ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A. avente Codice Fiscale e Partita IVA n. 04490250265, con sede legale e stabilimento produttivo nel Comune di Susegana (TV) in Via Bombardieri n. 14, alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano con potenza elettrica pari a 1.000 kW e potenza termica immessa pari a 2.419 kW, conformemente agli elaborati progettuali di cui all'**Allegato A** al presente atto, nel rispetto delle prescrizioni espresse dalla struttura procedente nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990, riportate nell'**Allegato B** al presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A, al Comune di Susegana, alla Provincia di Treviso, all'ARPAV e all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.